



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2012
(OR. en)**

10389/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0107 (NLE)**

**ACP 84
PTOM 18
COAFR 151
OC 290**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 7.6.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, è stato modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005² ed è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("accordo di partenariato ACP-UE"). La seconda modifica è stata applicata su base provvisoria dal 31 ottobre 2010.
- (2) L'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE dispone che ogni richiesta di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest'ultimo.
- (3) Il 20 marzo 2012 la Repubblica del Sud Sudan ha presentato una richiesta di adesione conformemente all'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE e una richiesta di concessione dello status di osservatore che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte create da tale accordo in attesa che si concluda la procedura di adesione.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

- (4) L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE dell'adesione del Sud Sudan e la concessione, nel frattempo, dello status di osservatore al Sud Sudan da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE fino al 20 novembre 2012, dovrebbero essere approvate dall'Unione. Il Sud Sudan dovrebbe depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, entro tale data.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status del Sud Sudan in relazione all'accordo di partenariato ACP-UE.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle richieste della Repubblica del Sud Sudan di adesione e di concessione dello status di osservatore consiste nell'accettare tali richieste conformemente al progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE accluso alla presente decisione.

Lo status di osservatore è valido fino al 20 novembre 2012. Il Sud Sudan deve depositare l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro tale data.

Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE senza che occorra modificare tale decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2012

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del

**relativa allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all'accordo
di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005² e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 94,

¹ GUCE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GUUE L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUUE L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 marzo 2005, concernente l'adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La seconda modifica dell'accordo di partenariato ACP-UE è stata applicata su base provvisoria dal 31 ottobre 2010.
- (2) L'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE dispone che ogni richiesta di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri e approvata da quest'ultimo.
- (3) Il 20 marzo 2012 la Repubblica del Sud Sudan ha presentato una richiesta di adesione conformemente all'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE e una richiesta di concessione dello status di osservatore che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte create da tale accordo in attesa che si concluda la procedura di adesione.
- (4) Lo status di osservatore dovrebbe essere valido fino al 20 novembre 2012. Il Sud Sudan dovrebbe depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GUUE L 95 del 14.4.2005, pag. 44.

Articolo 1
Approvazione delle richieste di adesione e
di concessione dello status di osservatore

È approvata la richiesta della Repubblica del Sud Sudan di aderire all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Il Sud Sudan ha lo status di osservatore fino al 20 novembre 2012 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Il Sud Sudan deposita il suo atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, entro tale data.

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a,

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente
